

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3228

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati CAIATI, FORNALE e LEONE RAFFAELE**

*Presentata il 7 giugno 1966*

**Estensione agli ufficiali medici in servizio permanente effettivo della Marina e dell'Aeronautica dei vantaggi di carriera previsti dall'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica prevede, a favore dei soli tenenti, capitani, maggiori e tenenti colonelli in servizio permanente effettivo dell'Esercito, in possesso dei titoli indicati, per ciascun ruolo e grado, nella tabella n. 4 annessa alla legge un vantaggio di carriera, consistente in uno spostamento nel ruolo di un numero di posti pari alle aliquote indicate nella predetta tabella.

Analogo beneficio non è previsto a favore degli ufficiali delle altre Forze armate. Tale esclusione può trovare una giustificazione nei particolari compiti svolti dagli ufficiali dell'Esercito per conseguire i titoli previsti dalla citata tabella n. 4, che non possono essere estesi per intero agli ufficiali delle altre Forze armate.

Limitatamente, però, agli ufficiali del Corpo sanitario della Marina militare e dell'Aeronautica tale estensione si rende possibile data la natura del titolo richiesto per conseguire il vantaggio di carriera. Difatti essi sono tre, di cui i primi due (specializzazione in una branca della medicina, chirurgia o biologia conseguita presso un'università italiana e libera docenza in qualunque ramo, eccetto storia della medicina) possono essere estesi senza alcuna difficoltà anche agli ufficiali medici della Marina e dell'Aeronautica.

Tale estensione eliminerebbe così una palese sperequazione di trattamento nei confronti degli ufficiali medici della Marina e dell'Aeronautica.

Il disegno di legge in esame non comporta alcun maggior onere finanziario.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni previste dall'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e la sezione V della tabella n. 4 annessa alla legge citata, limitatamente ai primi due titoli, sono estese ai capitani, maggiori e tenenti colonelli medici in servizio permanente effettivo della Marina e dell'Aeronautica.